


**GUIDA  
LE  
NOVITÀ  
DEL  
2017**



OGGI LA SECONDA DI OTTO PUNTATE

**Mini-impresе: conti «per cassa»  
Bilanci, test sui nuovi principi Oic**

Giacomo Albano, Tonino Morina e Gian Paolo Tosoni • pagine 36 e 37

DOMANI: ARRIVA L'IRI E I NUOVI BILANCI/2

CASA, FISCO, PENSIONI: LE NOVITÀ PER IL 2017

## Il regime per cassa

Per le imprese  
in contabilità  
semplificata

3

L'ANNOTAZIONE  
SU DUE REGISTRI

# Il reddito deriva da ricavi e spese realizzati nell'anno

PAGINA A CURA DI  
**Tonino Morina**  
**Gian Paolo Tosoni**

Cambiano, dal 2017, le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata, quelle di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro per quelle aventi per oggetto altre attività. Imprenditori individuali, enti non commerciali e società di persone, passeranno quindi dal criterio di competenza al criterio di cassa. Fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario, quindi con le regole proprie della competenza economica, oppure per il criterio della "registrazione", le imprese in contabilità semplificata dovranno annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) la generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere, inoltre, annotate cronologicamente, in diverso registro e

con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio, fornendole indicazioni di cui alle lettere b) e c).

L'obbligo delle annotazioni di incassi e pagamenti rimane nella sua interezza per i soggetti che non tengono la contabilità Iva come, ad esempio, i rivenditori di giornali o per le cessioni di generi di monopolio. Infatti, ex comma 4 articolo 18 Dpr 600/1973, i soggetti obbligati alla tenuta della contabilità Iva annotano, si presume entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i mancati pagamenti e incassi con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In sostanza le annotazioni di cassa avvengono per esclusione e riguardano ciò che non è stato incassato o pagato al 31 dicembre. Le annotazioni dovranno essere ripetute nel periodo di imposta di effettivo incasso o pagamento.

In alternativa le imprese minori possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell'Iva fatte (cosiddetto "criterio

delle registrazioni"). Le stesse regole dovrebbero avere effetto anche per la determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap.

I ricavi delle imprese in regime di contabilità semplificata sono costituiti dagli incassi, dal valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa, dai dividendi, dagli interessi percepiti nel periodo d'imposta e dai proventi immobiliari. Il reddito sarà uguale alla differenza tra i ricavi percepiti nell'anno e le spese sostenute nello stesso anno, come risultano dai registri Iva, acquisti, corrispettivi e fatture emesse. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, rilevano, nel rispetto delle regole finora applicabili, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti, le perdite di beni strumentali, le perdite su crediti e le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività, quali, ad esempio, benzina e agenti di commercio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## LE ALTERNATIVE A DISPOSIZIONE

# Possibile adottare il criterio Iva delle registrazioni

**Il regime della contabilità semplificata** è quello naturale per le **imprese di servizi** con ricavi non superiori a 400mila euro o per le imprese aventi per oggetto altre attività con ricavi non superiori a 700mila euro; tuttavia tali soggetti possono **optare per un regime contabile superiore**. Ad esempio, l'imprenditore individuale, esercente un'impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell'intero 2016, di ammontare non superiore a 700mila euro, e, quindi, in regime "naturale" di contabilità semplificata, potrà optare, con effetto dal 1° gennaio 2017, per il regime di contabilità ordinaria. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. Sotto questo profilo la legge di Bilancio 2017 introduce una novità in quanto secondo il regolamento sulle opzioni (Dpr 442/1997) l'opzione per un regime contabile è vincolante per un solo anno.

Ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata, si deve tenere presente che, per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore di tali beni. Per la cessione dei generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Di conseguenza, per un rivenditore di giornali, libri e periodici, i cui ricavi lordi sono di 800mila euro, e il costo di acquisto di tali beni è stato di 700mila euro, considerato che i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata i ricavi sono pari

a 100mila euro.

Poiché la norma sul regime di contabilità semplificata fa riferimento ai ricavi conseguiti in un anno intero, è importante eseguire il ragguglio nel caso in cui l'imprenditore abbia esercitato l'attività per un periodo inferiore all'anno. Si può fare l'esempio di un commerciante al dettaglio, che ha iniziato l'attività il 1° luglio 2016 con ricavi a fine anno per 450mila euro, ma che, in sede di inizio attività, ha dichiarato un volume d'affari non superiore a 700mila euro, applicando il regime di contabilità semplificata per l'anno 2016. In questo caso, l'imprenditore:

- ha determinato il reddito del 2016 in regime di contabilità semplificata;
- è in regime "naturale" di contabilità ordinaria per il 2017 in quanto i ricavi di 450mila euro del periodo 1° luglio-31 dicembre 2016, ragguagliati ad anno, superano il limite di 700mila euro; infatti, i 450mila euro conseguiti in sei mesi, a seguito del ragguglio ad anno, diventano 900mila euro, importo superiore al limite di 700mila euro, che, pertanto, esclude la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata per il 2017.

L'opzione per il regime di contabilità ordinaria, nella generalità dei casi non è conveniente in quanto assai oneroso sotto il profilo amministrativo, per imprese che fatturano poche decine di migliaia di euro; tali soggetti troveranno più conveniente il regime delle registrazioni ai fini dell'Iva facendo sostanzialmente coincidere la dichiarazione Iva con il quadro "RG" ai fini del reddito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le tre possibilità

#### O1 | CRITERIO DI CASSA

Per imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali, esercenti imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro, se imprese aventi per oggetto altre attività, hanno il criterio di cassa come nuovo regime naturale

#### O2 | OPZIONE PER L'ORDINARIA

Per le imprese minori, resta la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria e determinare il reddito con il criterio di competenza

#### O3 | LE REGISTRAZIONI

Si può optare per il "criterio delle registrazioni", con un vincolo triennale. In questo caso, si considera che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento

## LE VALUTAZIONI PER LA SCELTA

# La «competenza» bilancia gli utili su più annualità

■ Gli imprenditori in regime di contabilità semplificata, con ricavi 2016 sotto le soglie previste dall'articolo 18 del Dpr 600/73, ai fini della determinazione del reddito a decorrere dal 2017, si trovano di fronte a una **scelta di convenienza** e cioè se entrare nel regime per cassa o se rimanere nel criterio di competenza optando per il regime della contabilità ordinaria. Si può ritenere che molti piccoli imprenditori sceglieranno la terza via e cioè quella della **registrazione**, assumendo i ricavi e i costi registrati nella contabilità dell'Iva, indipendentemente dalla cassa e dalla competenza.

In ogni caso in linea di massima il criterio di cassa è di per sé favorevole in quanto consente di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati, meno le spese sostenute; quindi il reddito imponibile è di fatto conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.

Il criterio di cassa ha come deterrente la contabilizzazione degli incassi e pagamenti, che però a maggior ragione dovrebbe essere effettuata anche optando per il regime della contabilità ordinaria; tuttavia il comma 4 dell'articolo 18 prevede che i contribuenti obbligati alla tenuta della contabilità Iva possono adempiere all'obbligo di riportare gli incassi e pagamenti annotando l'importo complessivo dei mancati incassi e pagamenti qualora il saldo non sia avvenuto nell'anno della registrazione, con l'indicazione delle fatture cui i mancati incassi e pagamenti si riferiscono. In sostanza, l'obbligo della annotazione degli incassi e pagamenti avviene al contrario riportando soltanto quelli che non si sono verificati.

Un effetto straordinario ma vantaggioso riguarda il primo anno di applicazione del regime per cassa; infatti il nuovo regime di contabilità semplificata pre-

vede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica tale criterio o quello delle registrazioni. La norma dispone che il reddito è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il "passaggio" dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell'importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una chiusura in perdita che non potrà essere riportata negli anni successivi ma in deduzione dal reddito complessivo del periodo di imposta.

Il regime di competenza potrà essere adottato solamente mediante l'opzione per la contabilità ordinaria. Questo sistema di determinazione del reddito ha il vantaggio di mantenere equilibrio nella distribuzione del reddito fiscale nel tempo mediante l'imputazione delle rimanenze finali anche per i lavori eseguiti e non ultimati che assumeranno rilevanza nell'anno della ultimazione. Al contrario, nel regime per cassa il reddito potrà essere disomogeneo nei vari anni; si supponga, ad esempio, il caso di un artigiano che riceve un forte acconto per una commessa che svilupperà nell'anno successivo anche acquistando successivamente il materiale: il risultato sarà quello di avere un reddito elevato nell'anno dell'acconto ed eventualmente una perdita fiscale nell'anno dopo. L'opzione per la contabilità ordinaria comporta costi amministrativi e richiede in primo luogo la redazione della situazione patrimoniale di partenza (legge 689/1974).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### Chance «ordinaria»

#### 01 | LA TEMPISTICA

L'opzione per la contabilità ordinaria ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi. In questo senso la legge di Bilancio 2017 introduce una novità in quanto secondo il regolamento sulle opzioni (Dpr 442/1997) l'opzione per un regime contabile è vincolante per un solo anno.

#### 02 | LA CONVENIENZA

L'opzione, nella generalità dei casi, non è conveniente in quanto assai onerosa sotto il profilo amministrativo, per imprese che fatturano poche decine di migliaia di euro.